



Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

N. **15** Reg. Delib.

COPIA

del 20-04-2009

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO. AP=PROVAZIONE.

L'anno **duemilanove** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta di Prima convocazione;

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BENAMATI GIORGIO	Presente
TOSONI ANDREA	Presente
PAIAROLLI NADIA	Presente
PERANTONI GIANCARLO	Presente
FACCINCANI GIUSEPPE	Presente
TACCONI MARCO	Presente
SALVETTI LUIGI	Assente
CASTELLANI MARIO	Presente
FIORIO ANDREA	Presente
RIZZI MARIO	Presente
BATTISTONI GIOVANNI	Presente
PIETROPOLI LUIGI	Presente
GOTTARDI ROBERTO	Presente

Ne risultano quindi presenti n° **12** e assenti n° **1**.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. **RADI ALBERTO**

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **BENAMATI GIORGIO** nella qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO”

corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

Il Consigliere Rizzi preannuncia l'astensione al voto del Gruppo “Pastrengo Futuro”.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 8
Maggioranza	n. 5
Favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 4 (Pastrengo Futuro)

Il Consiglio comunale approva.

Inoltre, su proposta del Sindaco, il presente provvedimento, con votazione apposita e separata, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 8
Maggioranza	n. 5
Favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 4 (Pastrengo Futuro)

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28.09.2005, esecutiva ai sensi di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalla legge 7.03.1986, n. 65 e dalla L.R. 9.08.1988, n. 40, tra il Comune di Bussolengo ed il Comune di Pastrengo si è deciso di procedere al convenzionamento per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale;

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Bussolengo e Pastrengo, sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 29.09.2005;

PRESO ATTO che, con la predetta convenzione, viene individuato, quale Comune "capofila" della convenzione, il Comune di Bussolengo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 09.07.2007, con la quale veniva approvato il progetto relativo alla promozione della legalità e della sicurezza da presentare alla Regione Veneto, unitamente al Comune di Pastrengo, ai sensi della L.R. n. 9 del 7.05.2002, art. n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Bussolengo n. 16 in data 17.01.2008, con la quale sono stati modificati i tempi di inizio, rispetto a quanto previsto nel progetto relativo alla promozione della legalità e della sicurezza trasmesso alla Regione Veneto, in considerazione della posizione ove è stato collocato il Comune di Bussolengo all'interno della graduatoria approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori della Regione, n. 122 del 18.12.2007;

VISTO che con determinazione del Dirigente Area Servizi Tecnici del Comune di Bussolengo n. 135 del 8.02.2008 è stata incaricata la Ditta Nordwire s.r.l., con sede in S. Martino B.A. (Vr) – Via XX Settembre n. 8, per la redazione di un progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un sistema di video-sorveglianza cittadina nei Comuni di Bussolengo e Pastrengo;

VISTO, infine, che con deliberazione di Giunta del Comune di Bussolengo n. 166 in data 4.11.2008, è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla Ditta suddetta, per un importo complessivo di € 226.388,00, I.V.A. compresa e considerato che il Comune di Pastrengo ne ha preso atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 in data 26.11.2008;

RITENUTO, pertanto, dover regolamentare l'installazione e l'utilizzo del suddetto sistema, recependo i dettami del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale richiede, appunto, che il trattamento dei dati personali trovi riscontro di legittimità in una legge o in un atto regolamentare;

VISTA la bozza di regolamento, predisposta dall'Ufficio competente, del Comune Capofila che, recependo i dettami di legge, disciplina l'esercizio dell'attività di raccolta dati, ne individua

le finalità, i tempi di conservazione delle immagini, i soggetti responsabili ed ogni altro aspetto organizzativo;

VISTO il parere di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 1 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla *regolarità tecnica*;

P R O P O N E

1. di approvare ed adottare il Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, che si compone di n. 16 articoli e n. 2 allegati, che viene allegato sub. A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, né minore entrata per il bilancio comunale;

Il Proponente
Il Sindaco
- Giorgio Benamati -

COMUNE DI PASTRENGO

(P r o v i n c i a d i V e r o n a)

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

A R T . 1

FINALITÀ' E DEFINIZIONI

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Pastrengo, gestito ed impiegato dal corpo di polizia locale, sia effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali indicate. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della polizia locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali; gli stessi, dopo il lasso di tempo stabilito, verranno cancellati;
- b) b) per "trattamento dati", tutte le operazioni o il complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il

blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- c) c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) d) per "titolare", l'ente Comune di Pastrengo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) e) per "responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) f) per "incaricato", la persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- g) g) per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) j) per "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura o di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

A R T . 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Pastrengo e collegato all'ufficio del corpo di polizia locale.

A R T . 3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pastrengo, sono:

- a) a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
- b) b) attivazione di misure di prevenzione e di sicurezza sul territorio comunale;
- c) c) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- d) d) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorgo viabilistico per consentire il pronto intervento della polizia locale e, di conseguenza, per comunicare agli utenti percorsi alternativi ed ogni altra notizia sulla viabilità locale; tale intervento potrà avvenire anche per mezzo di pannelli luminosi di segnalazione e comunicazione;
- e) e) vigilare sul traffico, precisando che i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada;
- f) f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori preposti;
- g) g) tutelare il patrimonio comunale.

3) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto transitanti nell'area interessata.

5) L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabile, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

A R T . 4

NOTIFICAZIONE

1) I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che

non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, qualora riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

A R T . 5

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Il Comandante del corpo di polizia locale è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. e). Tale designazione sarà resa efficace con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
- 2) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente provvedimento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e disposizioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Gli incaricati del trattamento materiale, nominati dal Sindaco, di concerto con il responsabile e per un tempo precisato, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

A R T . 6

INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino, in via principale o residuale, un trattamento dati derivanti dalla raccolta delle immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
- 2) L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:
 - a) a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) b) effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente regolamento;
 - c) c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

A R T . 7

MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1) I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) b) raccolti e registrati per le finalità enunciate dal presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) c) selezionati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; in ogni caso la conservazione non dovrà superare i periodo di tempo stabiliti dal successivo art. 8;
- e) e) trattati, con riferimento alle finalità di analisi e controllo del traffico di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c), d) ed e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I siti di controllo oggetto di attivazione sono in numero 3 (tre) con relative telecamere. Le telecamere installate saranno in posizione orientabile tipo "dome" o "fisso". I siti di monitoraggio di cui sopra potranno essere successivamente estesi sul territorio comunale e potranno inoltre essere installate telecamere con modalità di ripresa diversa, ove ciò si ritenga opportuno o necessario.

3) Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di polizia locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su apposito monitor.

A R T . 8

ACCESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le riprese effettuate saranno visibili presso la centrale operativa e visualizzate unicamente dal personale di polizia locale in possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 65/1986. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno solamente essere attivate unità distaccate per la sola visualizzazione presso la centrale operativa

della Polizia di Stato o la locale stazione Carabinieri. Le immagini registrate saranno utilizzate unicamente dal personale di polizia giudiziaria e solo a seguito di denuncia o di acquisizione di notizia di reato. L'impianto è dotato di un sistema di protezione di accesso ai dati che garantisce l'impossibilità di visione delle immagini registrate da parte dei non legittimati.

2) Le immagini videoregistrate dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro ore successive alla rilevazione. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso, il termine di conservazione non potrà superare i sette giorni.

3) In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

4) La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

5) L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui agli artt. 5 e 6. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

A R T . 9

ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, gli incaricati della videosorveglianza provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al presente regolamento, il responsabile del trattamento procederà alla conservazione delle stesse per il tempo necessario.

3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

4) Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del trattamento e gestione dei dati.

A R T . 1 0

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

- 1) Il Comune di Pastrengo, in prossimità dei cartelli che segnalano l'ingresso nel territorio comunale, nonché nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura: "**Comune di Pastrengo - Area video sorvegliata - La rilevazione è effettuata da Corpo di Polizia Locale**".
- 2) Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve inglobare il simbolo della telecamera.
- 3) Il Comune di Pastrengo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo: ciò potrà avvenire anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e/o la pubblicazione all'albo.

A R T . 1 1

DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
- 2) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

A R T . 1 2

SICUREZZA DEI DATI

- 1) I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala di controllo situata presso la sede della polizia locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da

coloro che sono autorizzati.

A R T . 1 3

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

A R T . 1 4

MODALITA' E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1) Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali e, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi di cui al provvedimento del Garante del 29/04/2004:

■ **Principio di liceità.**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità espressamente previsti per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

■ **Principio di necessità.**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

■ **Principio di proporzionalità.**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti od inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni o avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia che si stia scegliendo se installare un sistema di videosorveglianza, sia nella fase di scelta di quale tipologia di apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale per i fini prefissati raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie -fisse o mobili- delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare

una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea. In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
 - ○ anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
 - ○ l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi centri cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
 - ○ l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
 - ○ la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

■ ■ **Principio di finalità.**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, le finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

A R T . 1 5

NORMA DI RINVIO

-

1) Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

A R T . 1 6

MODIFICHE REGOLAMENTARI

-

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto e, comunque, tali operazioni dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati i dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'amministratore di sistema del Comune di Pastrengo e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del responsabile del trattamento o del titolare.
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato foglio di registrazione degli accessi, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

-

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al responsabile del trattamento indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso in cui le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.



Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

Allegato "1" al verbale di deliberazione
di Giunta Comunale del _____
n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio:POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.15 DEL 14-04-2009

Il sottoscritto BENAMATI GIORGIO, avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO. AP=
PROVAZIONE.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO. AP=PROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto *MARCONI GIOVANNI*, quale responsabile del servizio interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati

Pastrengo 14-04-2009

Il Responsabile del servizio
F.to MARCONI GIOVANNI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BENAMATI GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RADI ALBERTO

Copia della presente è stata affissa all'albo pretorio il _____
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.

Pastrengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAIAROLLI NELLO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pastrengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
RADI ALBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, li _____

Pastrengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAIAROLLI NELLO